



Bruxelles, 6.2.2015
COM(2015) 48 final

2015/0027 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (rifusione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso¹ di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.
3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità², sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto dell'iter di adozione degli atti dell'Unione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di codificare il regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti³. Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora⁴ preservando in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione. Nel contempo è altresì necessario inserire alcune lievi modifiche sostanziali agli articoli 5 e 12 del regolamento (CE) n. 2271/96, al fine di delegare alla Commissione il potere di stabilire criteri per l'applicazione di una norma di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento. Per tali motivi, la proposta viene presentata in forma di rifusione.
5. La proposta di rifusione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 22 lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 2271/96 e degli atti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato III del regolamento rifuso.

¹ COM(87) 868 PV

² V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

³ Iscritto nel programma legislativo per il 2014.

⁴ V. allegato II della presente proposta.

↓ 2271/96 (adattato)

2015/0027 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea , in particolare l'articolo 64, l'articolo 207, paragrafo 2 e l'articolo 352 ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁵,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

↓ nuovo

(1) Il regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio⁶ ha subito diverse e sostanziali modifiche⁷. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

↓ 2271/96 considerando 1
(adattato)

(2) Fra gli obiettivi dell'Unione vi è anche quello di contribuire allo sviluppo armonioso del commercio mondiale e alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali.

↓ 2271/96 considerando 2
(adattato)

(3) L'Unione si sforza di conseguire, nella maggiore misura possibile, l'obiettivo della libera circolazione di capitali tra Stati membri e paesi terzi e l'eliminazione delle restrizioni agli investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari,

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1).

⁷ Cfr. allegato II.

allo stabilimento, alla prestazione di servizi finanziari o all'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.

↓ 2271/96 considerando 3

- (4) Un paese terzo ha approvato talune leggi, regolamenti e altri strumenti legislativi con l'intento di disciplinare l'attività di persone fisiche e giuridiche poste sotto la giurisdizione degli Stati membri.
-

↓ 2271/96 considerando 4

- (5) Per i loro effetti extraterritoriali tali leggi, regolamenti e altri strumenti legislativi violano il diritto internazionale e ostacolano il conseguimento degli obiettivi sopra menzionati.
-

↓ 2271/96 considerando 5
(adattato)

- (6) Tali atti normativi, regolamenti e altri strumenti legislativi, e le azioni su di essi basate o da essi derivanti, incidono o potrebbero incidere sull'ordinamento giuridico costituito e avere effetti negativi sugli interessi dell'Unione e sugli interessi delle persone fisiche e giuridiche che esercitano i loro diritti conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea .
-

↓ 2271/96 considerando 6
(adattato)

- (7) In presenza di tali circostanze eccezionali, è necessario proteggere l'ordinamento giuridico costituito, gli interessi dell'Unione e di dette persone, in particolare eliminando, neutralizzando, bloccando o altrimenti contrastando gli effetti della normativa estera interessata.
-

↓ 2271/96 considerando 7

- (8) La richiesta di fornire informazioni in virtù del presente regolamento non impedisce a uno Stato membro di chiedere informazioni della stessa natura da comunicare alle autorità di tale Stato.
-

↓ 2271/96 considerando 8

- (9) Il Consiglio ha adottato l'azione comune 96/668/PESC⁸ per garantire che gli Stati membri prendano le misure necessarie per la protezione delle persone fisiche e giuridiche i cui interessi sono lesi dai suddetti atti normativi e azioni su di essi basate, qualora tali interessi non siano tutelati dal presente regolamento.

⁸ Azione comune, del 22 novembre 1996, adottata dal Consiglio in base agli articoli J.3 e K.3 del trattato sull'Unione europea relativo a misure di protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa, adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (96/668/PESC) (GU L 309 del 29.11.1996, pag. 7).

↓ 37/2014 Art. 1 e allegato,
punto 6 (adattato)
⇒ nuovo

- (10) È opportuno che per modificare l'allegato I del presente regolamento ⇒ e per stabilire condizioni uniformi per la definizione di criteri intesi ad autorizzare le persone a conformarsi integralmente o in parte a eventuali prescrizioni o divieti, tra cui le ingiunzioni di tribunali stranieri, nei casi in cui la loro inosservanza pregiudicherebbe gravemente i loro interessi o quelli dell'Unione, sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

↓ 2271/1996 (adattato)

- (11) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, occorre attribuire alla Commissione competenze di esecuzione . Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.⁹

↓ 2271/96 considerando 11
(adattato)

- (12) Il TFUE , per l'adozione di talune disposizioni del presente regolamento, prevede solo l'esercizio dei poteri contemplati dall'articolo 352 ,

↓ 2271/96 (adattato)

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento fornisce protezione e neutralizza gli effetti dell'applicazione extraterritoriale degli atti normativi, dei regolamenti e degli altri strumenti legislativi di cui all'allegato I e delle azioni su di essi basate o da essi derivanti, qualora tale applicazione leda gli interessi delle persone di cui all'articolo 11 che effettuano scambi internazionali e/o movimenti di capitali e attività commerciali connesse tra l'Unione e i paesi terzi.

⁹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

↓ 37/2014 Art. 1 e allegato, punto 6, 1) (adattato)
--

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 12 per aggiungere all'allegato I atti normativi, regolamenti o altri strumenti legislativi di paesi terzi che hanno applicazione extraterritoriale e hanno effetti negativi sugli interessi dell'Unione e sugli interessi delle persone fisiche e giuridiche che esercitano i loro diritti conformemente al TFUE , e per sopprimere atti normativi, regolamenti o altri strumenti legislativi quando non hanno più tali effetti.

↓ 2271/1996 (adattato)

Articolo 2

Qualora gli interessi economici e/o finanziari di qualsiasi persona di cui all'articolo 11 siano lesi, direttamente o indirettamente, dagli atti normativi indicati nell'allegato I o da azioni su di essi basate o da essi derivanti, tale persona ne informa la Commissione nei 30 giorni successivi alla data in cui le è pervenuta l'informazione; se sono lesi gli interessi di una persona giuridica, l' obbligo di informare la Commissione incombe ai direttori, dirigenti o altre persone aventi responsabilità direttive.

A richiesta della Commissione, tale persona fornisce tutte le informazioni pertinenti ai fini del presente regolamento conformemente alla richiesta della Commissione entro 30 giorni dalla data di quest'ultima.

Tutte le informazioni sono trasmesse alla Commissione direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri. Se le informazioni sono trasmesse direttamente alla Commissione, questa ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui la persona che ha fornito le informazioni è residente o registrata.

Articolo 3

Tutte le informazioni fornite conformemente all'articolo 2 vengono utilizzate soltanto per gli scopi indicati.

Le informazioni di carattere riservato o che sono state fornite su base confidenziale sono protette dall'obbligo del segreto professionale. Esse non vengono divulgate dalla Commissione senza l'esplicita autorizzazione della persona che le ha fornite.

La Commissione può rivelare tali informazioni qualora obbligata o autorizzata a farlo, in particolare in relazione ad azioni giudiziarie. In questo caso si deve tener conto dell'interesse legittimo della persona interessata a che non siano divulgati i suoi segreti commerciali.

Il presente articolo non preclude alla Commissione la possibilità di divulgare informazioni di carattere generale. La divulgazione di tali informazioni non è permessa qualora ciò sia incompatibile con il loro scopo originario.

In caso di violazione della riservatezza, il mittente delle informazioni ha il diritto di ottenere, secondo il caso, che siano soppresse, rettificare o non prese in considerazione.

Articolo 4

Nessuna sentenza di un tribunale e nessuna decisione di un'autorità amministrativa esterna all'Unione che, direttamente o indirettamente, renda operative gli atti normativi indicati nell'allegato I o azioni su di essi basate o da essi derivanti, è accettata o eseguita in alcun modo.

Articolo 5

Nessuna delle persone di cui all'articolo 11 deve rispettare, direttamente o attraverso una consociata o altro intermediario, attivamente o per omissione deliberata, richieste o divieti, comprese le richieste di tribunali stranieri, basate o derivanti, direttamente o indirettamente, dagli atti normativi indicati nell'allegato I o da azioni su di essi basate o da essi derivanti.

Conformemente all'articolo 7, lettera b) e alla procedura di cui all'articolo 8, si può essere autorizzati a rispettare, completamente o in parte, le norme contestate se la loro inosservanza può danneggiare seriamente i propri interessi o quelli dell'Unione della Comunità. ~~I criteri di applicazione della presente disposizione sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 8.~~ Qualora sussistano prove sufficienti che l'inosservanza causerebbe gravi danni a una persona fisica o giuridica, la Commissione sottopone senza indugio al comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, un progetto delle misure adeguate da adottare a norma del presente regolamento.

↓ nuovo

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 riguardo ai criteri per l'applicazione del secondo paragrafo del presente articolo.

↓ 2271/1996 (adattato)

Articolo 6

Qualsiasi persona di cui all'articolo 11, impegnata in un'attività di cui all'articolo 1 ha diritto al risarcimento dei danni, comprese le spese giudiziali, ad essa causati dall'applicazione degli atti normativi indicati nell'allegato I o da azioni su di essi basate o da essi derivanti.

Tale risarcimento può essere ottenuto dalla persona fisica o giuridica o da qualsiasi altra entità che ha causato danni o da qualsiasi persona che agisca per suo conto o altro intermediario.

Il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ si applica ai procedimenti avviati e alle sentenze rese ai sensi del presente articolo. Il risarcimento può essere ottenuto sulla base delle disposizioni delle sezioni 2, 3, 4, 6 e 7 del capo II di tale regolamento, nonché, ai sensi dell'articolo 67 di tale regolamento, tramite procedimenti giudiziari avviati dinanzi ai tribunali di uno Stato membro in cui tale persona, entità, persona che agisce per suo conto o intermediario detiene dei beni.

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

Fatti salvi altri mezzi disponibili e conformemente alla legislazione applicabile, il risarcimento potrebbe assumere la forma di sequestro e vendita di beni detenuti da tali persone, entità, persone che agiscono per loro conto o altri intermediari nell'Unione , comprese le azioni detenute in una persona giuridica registrata nell'Unione .

Articolo 7

Per l'attuazione del presente regolamento la Commissione:

- a) informa immediatamente ed esaurientemente il Parlamento europeo e il Consiglio sugli effetti degli atti normativi, regolamenti e altri strumenti legislativi e azioni derivanti di cui all'articolo 1, in base alle informazioni ottenute ai sensi del presente regolamento, e prepara in merito periodicamente un'esauriente relazione pubblica;
- b) concede autorizzazioni alle condizioni stabilite nell'articolo 5, e, nello stabilire il termine entro il quale il comitato deve esprimere il suo parere, tiene interamente conto del termine che le persone soggette ad autorizzazione devono rispettare;
- d) pubblica nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea un avviso sulle sentenze e decisioni a cui si applicano gli articoli 4 e 6;
- e) pubblica nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea il nome e l'indirizzo delle autorità competenti degli Stati membri cui si fa riferimento nell'articolo 2 , terzo comma .

↓ 37/2014 Art. 1 e allegato, punto 6, 3)

Articolo 8

1. Nell'attuazione del disposto dell'articolo 7, lettera b), la Commissione è assistita dal comitato della legislazione extraterritoriale. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

↓ 2271/1996 (adattato)

Articolo 9

Ciascuno Stato membro decide le sanzioni da imporre in caso di violazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 10

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente sulle misure adottate conformemente al presente regolamento e si scambiano le informazioni connesse.

Articolo 11

1. Il presente regolamento si applica a:

- a) qualsiasi persona fisica residente nell'Unione e che ha la cittadinanza di uno Stato membro,
- b) qualsiasi persona giuridica registrata nell'Unione ,
- c) qualsiasi persona fisica o giuridica di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio¹¹,
- d) qualsiasi altra persona fisica residente nell'Unione , fatto salvo il caso in cui tale persona si trovi nel paese di cui ha la cittadinanza,
- e) qualsiasi altra persona fisica nel territorio dell'Unione , compresi le sue acque territoriali e il suo spazio aereo, e a bordo di qualsiasi aeromobile o nave soggetti alla giurisdizione o al controllo di uno Stato membro, nell'esercizio della sua attività professionale.

2. Ai fini del paragrafo 1, per «residente nell'Unione» si intende: legalmente stabilito nell'Unione per un periodo di almeno 6 mesi entro il periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data in cui, ai sensi del presente regolamento, insorge un obbligo o viene esercitato un diritto.

↓ 37/2014 Art. 1 e allegato,
punto 6, 4)
⇒ nuovo

Articolo 12

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.


2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1 e all'articolo 5 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 1 e all'articolo 5 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

¹¹ Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378 del 31.12.1986, pag. 1).


5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1 ⇨ e dell'articolo 5 ⇩ entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.



Articolo 13

Il regolamento (CE) n. 2271/96 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato III.



Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il ☒ ventesimo ☒ giorno ☒ successivo alla ☒ pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ☒ dell'Unione europea ☒.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente